

VERBALE ACCORDO PARTI SOCIALI DEL 21/12/2016

Nuovo CCPL provincia Messina

IPOTESI ACCORDO PARTE ECONOMICA

L'anno duemilasedici, il giorno 21 del mese di dicembre, presso i locali dell' ANCE Messina, in Via S. Maria Alemanna, 5 Messina, a seguito di convocazione da parte datoriale, si sono riunite le parti sociali provinciali dell'edilizia per definire le ipotesi di accordo per il contratto provinciale di lavoro integrativo del rinnovo del CCNL 01/07/2014.

Sono presenti

Per l'Ance Messina il geom. Giuseppe Ricciardello (Presidente), ed i componenti la delegazione datoriale per il rinnovo dell'integrativo provinciale nelle persone dell'ing. Salvatore Arcovito, del geom. Gaetano Mancuso, del dott. Franco Musumeci e del geom. Giuseppe Pettinato.

Per la Feneal-Uil Messina il sig. Pasquale De Vardo (segretario provinciale)

Per la Filca Cisl Messina il sig. Giuseppe Famiano (Segretario provinciale) e il sig. Francesco Catalano

Per la Fillea-Cgil il dott. Biagio Oriti (Segretario Provinciale).

Le parti, sulla scorta delle riunioni precedentemente tenutesi in data 15/11/2016, 21/11/2016 e 15/12/2016, concordano quanto segue:

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

In applicazione di quanto stabilito dagli artt. 12 e 46 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, con decorrenza 10 maggio 2016 e per tutta la durata del presente contratto integrativo, viene istituito l'elemento variabile della retribuzione (EVR) che le parti territoriali definiscono nella misura del 4% dei minimi di paga in vigore alla data di stipula del CCNL (01/07/2014) e sarà riconosciuto, sulla base delle ore effettivamente lavorate e nella misura fissata annualmente, in ragione delle verifiche territoriali sull'andamento del settore.

L'EVR, in quanto premio variabile, tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e competitività nel territorio e non ha incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti da norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale), ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Ai fini della riconoscibilità o meno della erogazione e della sua diversa entità, entro il mese di settembre di ogni anno le parti si incontreranno per determinare la misura dell'EVR a valere per il periodo gennaio/dicembre dell'anno successivo.

fermo restando che l'erogazione dell'EVR deve effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, ai fini della riconoscibilità o meno della erogazione e della sua diversa entità, l'EVR viene riconosciuto in relazione all'andamento su base triennale dei seguenti indicatori ai quali è assegnato il peso ponderale indicato:

1. Numero lavoratori iscritti - peso ponderale 25%

2. Massa salari denunciata - peso ponderale 25%

3. Ore denunciate ed effettivamente lavorate - peso ponderale 25%

4. Rapporto tra massa salari denunciata e massa salari versata - peso ponderale 25%

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'EVR, qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 1.2% dei minimi di paga in vigore alla data di stipula del presente contratto integrativo territoriale (pari al 30% dell'EVR); nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell'ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR.

Il valore dell'EVR annualmente determinato territorialmente sarà corrisposto solo dalle aziende che registreranno un incremento di entrambi i parametri relativi all'andamento aziendale.

L'andamento aziendale dovrà essere determinato annualmente sui seguenti parametri aziendali:

• Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile

• Volume d'affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA

Nel calcolo dell'EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate al livello territoriale.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.

Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda dovrà erogare l'EVR nella misura prevista al successivo comma.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura (4%), l'impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:

1. l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;

2. la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura del 4%. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

L'erogazione dell'EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza.

Per gli impiegati l'erogazione dell'EVR potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestatato, per un massimo di 12 mesi.

Per il primo anno, con effetti dal 1 gennaio 2017, l'EVR NON sarà riconosciuto stante l'andamento dei suddetti parametri nei trienni 2012/2013/2014 e 2013/2014/2015, i cui valori sono:

parametri territoriali	2012	2013	2014	2015	2012/2014	2013/2015	CONFRONTO MEDIA	VALORE	PERIODO 2016
lavoratori iscritti cassa edile	10.377	9.052	8.417	8.428	9.282	8.632	650	NEGATIVO	25
monte salari cassa edile (euro)	74.800.000,00	62.600.000,00	56.300.000,00	55.200.000,00	64.566.667	58.033.333	6.533.333	NEGATIVO	25
ore denunciate cassa edile	7.451.302	6.172.660	5.528.121	5.365.562	6.384.028	5.688.781	695.247	NEGATIVO	25
massa salari denunciata/massa salari versata	1,20	1,18	1,14	1,08	1,18	1,14	0,04	NEGATIVO	25

Verificata la non dovuta erogazione dell'EVR per il periodo gennaio 2017/dicembre 2017 come conseguenza dell'andamento per come appreso rilevato, le successive verifiche annuali provinciali ed aziendali devono essere riferite al raffronto tra i dati nei seguenti periodi:

- erogazione da gennaio 2018: somma triennio 2013/2014/2015 con somma triennio 2014/2015/2016
- erogazione da gennaio 2019: somma triennio 2014/2015/2016 con somma triennio 2015/2016/2017

Le parti si danno atto che l'ammontare dell'EVR come sopra determinato presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni premiali.

MENSA

Le imprese, in relazione all'ubicazione e alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, alla composizione delle maestranze ed al luogo di residenza delle stesse, provvederanno, su richiesta di almeno trenta dipendenti, occupati nel cantiere, affinché sia consentito ai lavoratori di consumare un pasto caldo in loco o nelle immediate vicinanze, mediante l'allestimento di un servizio di mensa od il ricorso a servizi esterni. Nel caso in cui il cantiere abbia durata superiore a 12 mesi tale richiesta può essere avanzata da almeno 20 dipendenti occupati nello stesso cantiere.

Allo scopo di agevolare i lavoratori che intendono consumare un pasto caldo in cantiere o in punti di ristoro nelle immediate vicinanze, si potrà ricorrere a servizi esterni anche se il numero dei lavoratori è inferiore a trenta, sempre che sussista, da parte delle ditte fornitrici dei pasti, la disponibilità di provvedervi a normali condizioni di costo. La composizione ed il costo complessivo del pasto sono predeterminati tra la direzione dell'impresa e la rappresentanza sindacale aziendale entro i limiti della normalità. Il costo complessivo di ciascun pasto è ripartito in misura di 3/4 a carico del datore di lavoro e di 1/4 a carico dei lavoratori.

Con decorrenza dal 01/04/2017 l'indennità sostitutiva di mensa è dovuta nella misura di **€ 0,50 orarie**, da corrispondere agli operai per tutte le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.

L'indennità sostitutiva di mensa non è dovuta ai lavoratori che usufruiscono di uno dei servizi di cui al primo comma.

Agli impiegati è dovuta una indennità sostitutiva di mensa per ogni giornata di effettiva presenza così come previsto per gli operai.

Il suddetto importo comprende forfettariamente l'incidenza sulla mensa delle ferie, festività, tredicesima, premio annuo e premio di fedeltà.

INDENNITA' DI TRASPORTO

La misura dell'indennità di trasporto a partire dal 01/04/2017 è stabilita nella seguente modalità:

- € 0,35 orarie ai lavoratori che prestano la loro attività nell'ambito territoriale del centro urbano.
- € 0,42 orarie ai lavoratori che prestano la loro attività oltre il centro urbano e fino a 15 Km.
- € 0,47 orarie ai lavoratori che prestano la loro attività oltre il centro urbano e oltre 15 Km.

Le indennità di cui sopra non sono dovute quando l'impresa provvede con mezzi propri al trasporto degli operai.

Agli impiegati che prestano la loro opera nel territorio della Provincia di Messina è dovuta l'indennità giornaliera come per gli operai.

Le distanze si intendono dal confine del centro urbano del Comune di assunzione ovvero di quello di residenza se più vicino punto al cantiere o al fronte d'avanzamento del cantiere.

CONTRIBUTO UNIFICATO SCUOLA EDILE-CPT

Le parti, ribadendo quanto stabilito nel verbale di accordo siglato il 15/12/2016 sulle modalità di unificazione dell'Ente Scuola Edile Messina e del Cpt Messina e sulla razionalizzazione del sistema provinciale degli enti paritetici, concordano di mantenere, fino al 31/03/2017, l'aliquota complessiva dell'1,30% da destinare all'Ente Scuola Edile Messina ed al CPT Messina, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 24 del CCNL 19/04/2010 ad esclusione dell'EVR.




A far data dal 01/04/2017, alle attività ed alla gestione del costituendo ente unificato territoriale Scuola Edile-Cpt sarà destinata una aliquota unica dell'1% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 24 del CCNL 19/04/2010 ad esclusione dell'EVR, e versata dal datore di lavoro alla Cassa Edile di Messina con le modalità previste dal CCNL e dagli accordi tra le parti sociali nazionali per questo tipo di contribuzione.

CASSA EDILE

Si conviene di operare per favorire le condizioni per qualificare ulteriormente le già elevate potenzialità esistenti alla Cassa Edile di Messina, nello spirito di aumentare ed allargare il sistema dei servizi forniti alle Imprese ed ai lavoratori.

Il contributo di cui all'art. 36 lettera a) del CCNL 19/04/2010, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del citato CCNL ad esclusione dell'EVR, viene fissato nella misura complessiva del 2,50 %.

Le parti concordano di mantenere, fino al 31/03/2017, a conclusione del periodo di verifica delle modalità di riorganizzazione degli enti paritetici, le medesime aliquote contributive per i versamenti alla Cassa Edile di Messina, vigenti alla data di sottoscrizione del presente accordo.



Le parti concordano, altresì, di applicare, dal 01/04/2017, le seguenti aliquote contributive per i versamenti alla Cassa Edile di Messina, escluso l'accantonamento G.N.F., previsto dall'articolo 18 del CCNL 19/04/2010:

TITOLO	A carico azienda	A carico lavoratore	TOTALE
Contributo Fondo nazionale Ape	3,000%	-	3,000%
Contributo Cassa Edile	2,083%	0,417%	2,500%
Contributo unificato Formazione e Sicurezza	1,000%	-	1,000%
Quote di adesione contrattuale Provinciali	0,500%	0,500%	1,000%
Quote di adesione contrattuale Nazionali	0,222%	0,222%	0,444%
Contributo RLST	0,060%	-	0,060%
Contributo lavori usuranti	0,100%	-	0,100%
TOTALI	6,975%	1,139%	8,104%

QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE PROVINCIALE

Con riferimento all'art. 36 del CCNL 19/04/2010 le quote di adesione contrattuale provinciale a carico del Datore di Lavoro e del Lavoratore dipendente da Imprese edili ed affini vengono mantenute dalle parti nella misura paritetica dello 0,500 % a carico del Datore di Lavoro e dello 0,500 % a carico del Lavoratore, da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 19/04/2010, ad esclusione dell'EVR.

Le parti concordano, infine, di proseguire la trattativa per la stipula della parte normativa del nuovo integrativo provinciale.

Messina, 21/12/2016

ANCE MESSINA	FENEAL-UIL MESSINA	FILCA - CISL MESSINA	FILLEA-CGIL MESSINA
